



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 63

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 marzo 2023

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Comitati

Comitato per la legislazione:

Plenaria *Pag.* 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) *Pag.* 12

Sottocommissione per i pareri » 12

Plenaria » 14

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) » 15

2^a - Giustizia:

Plenaria » 16

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13) » 20

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 21

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 32

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27) » 41

Plenaria » 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	70
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	75
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	84

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 21 marzo 2023

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 11,05.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lazio

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lazio a seguito del decesso del senatore Bruno Astorre, la Giunta – su conforme relazione del senatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) – ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista è Filippo Sensi.

La seduta termina alle ore 11,10.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 21 marzo 2023

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATERA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 10,35

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Poiché non vi sono senatori che intervengono in discussione, prende la parola il sottosegretario MOLTENI, che ringrazia il Comitato per la funzione di sostegno alla qualità della legislazione ed esprime apprezzamento per le indicazioni puntuali volte al miglioramento del decreto in conversione. A questo riguardo, rileva che le indicazioni fanno prevalentemente riferimento ai primi tre articoli del decreto-legge, che costituiscono la parte essenziale del provvedimento rispetto agli obiettivi di valorizzazione delle quote di immigrazione legale e di immissione nel mercato del lavoro di professionalità qualificate, prendendo in considerazione le esigenze dei datori di lavoro, anche sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti amministrativi, e salvaguardando l'occupazione nazionale.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

Il presidente MATERA (*FdI*) evidenzia che la parte dispositiva del parere potrà trovare seguito in proposte emendative e ordini del giorno da presentare alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 10,50.

**PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 591**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

secondo la relazione tecnica che accompagna il decreto-legge n. 20 del 2023, le misure in esso contenute non impattano sulla finanza pubblica poiché di carattere ordinamentale o attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'impatto sul prodotto interno lordo dipenderà dai criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri individuati con il decreto di cui all'articolo 1, i quali devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. Le ricadute economiche della misura potranno essere censite dall'Istat nel contesto delle rilevazioni periodiche degli indici di produttività nazionale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

nel preambolo del decreto-legge le ragioni di straordinaria necessità e urgenza sono ravvisate nell'esigenza di adottare tempestivamente disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare con riferimento ai capi I e II, di cui si compone il decreto;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

le misure del decreto-legge risultano omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le citazioni dei riferimenti normativi relative ai codici e ai testi unici sono prevalentemente riportati con i soli estremi del provvedimento di approvazione;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

all'articolo 1:

il secondo periodo del comma 2 stabilisce che il decreto ivi previsto sia adottato dopo l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari o l'eventuale scadenza del relativo termine; la procedura descritta al primo periodo dovrebbe, dunque, essere più correttamente riferita all'approvazione del relativo schema di decreto;

al comma 4, occorre specificare il riferimento alle «istanze eccedenti i limiti del decreto», poiché in nessun altro punto dell'articolo si fa riferimento a tali istanze. Ove il riferimento fosse alle istanze dei datori di lavoro per il rilascio del nulla osta al lavoro, sarebbe opportuno integrare conseguentemente il testo;

all'articolo 2:

al comma 1, lettera *a*), numero 3), capoverso 5.0.1, l'espressione: «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» non permette l'identificazione degli elementi in questione e andrebbe precisata, anche sulla base delle formulazioni del quarto e dell'ultimo periodo del capoverso 2-*bis* dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che fanno riferimento agli «elementi ostativi di cui all'articolo 22»;

al comma 1, lettera *a*), numero 4), capoverso 5-*quater*, la formulazione: «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4», reca un riferimento indiretto al comma 5.0.1, che andrebbe rivolto all'intero articolo 22. Difatti il comma 4 dell'articolo 24-*bis* del testo unico sull'immigrazione, introdotto dalla lettera *c*) del comma in parola, non tratta di elementi ostativi, bensì di eventuali controlli a campione sulla regolarità di requisiti e procedure, controlli che potrebbero portare all'accertamento di elementi ostativi. Il riferimento ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, dovrebbe essere inserito anche al comma 1, lettera *c*), capoverso 2-*bis*, quarto periodo;

all'articolo 3:

al comma 1, lettera *c*), capoverso 2-*bis*, terzo periodo, si stabilisce che «la domanda di visto di ingresso», che costituisce un atto da depositare con formalità ed entro termini definiti, debba essere «corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» senza ulteriori specificazioni. Tale «conferma» si configura quindi come un atto del quale non sono definiti i requisiti formali, che andrebbero opportunamente precisati;

al comma 1, lettera *e*), capoverso 4-*bis*, l'espressione: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» non chiarisce se il soggetto che ha «interesse» sia l'Italia o, comunque, i datori di lavoro

italiani oppure un Paese terzo; appare perciò opportuno precisare la formulazione;

all'articolo 5, il comma 1 stabilisce che alcuni datori di lavoro possono ottenere con priorità l'assegnazione dei lavoratori richiesti, «sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio». Tale formulazione non indica il triennio di riferimento, che si potrebbe individuare nel periodo 2023-2025, al quale si riferisce l'articolo 1 del decreto-legge nel prevedere, al comma 4, l'adozione di «ulteriori decreti» sui flussi.

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nel decreto per la definizione dei flussi di ingresso di cui all'articolo 1, criteri che consentano di reperire il capitale umano con le conoscenze e le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, facilitando l'incontro tra domanda e offerta anche per i profili professionali più qualificati e di più difficile reperimento, anche sulla base delle indicazioni raccolte dal confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle disposizioni che seguono:

all'articolo 1:

– *al comma 2, sostituire le parole:* «Il decreto di cui al comma 1 viene approvato» *con le seguenti:* «Lo schema di decreto di cui al comma 1 è approvato»;

– *al comma 4, dopo le parole:* «Le istanze» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

all'articolo 2:

– *al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 5.0.1, sostituire le parole:* «elementi ostativi di cui alla presente disposizione» *con le seguenti:* «elementi ostativi di cui al presente articolo»;

– *al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 5-quater, sostituire le parole:* «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-*bis*, comma 4» *con le seguenti:* «Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al presente articolo, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «o di cui all'articolo 24-bis, comma 4» con le seguenti: «, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 4».

all'articolo 3:

– definire i requisiti formali dell'atto con cui deve essere prodotta la conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro;

– *al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine» con le seguenti: «Paesi terzi nei confronti dei quali sussiste l'interesse a promuovere percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine».*

all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «nel corso del triennio» inserire le seguenti: «2023-2025 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto».

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 21 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 9 alle ore 11,25

AUDIZIONI INFORMALI DELLA PROFESSORESSA GINEVRA CERRINA FERONI (GPDP); DELL’AVVOCATO LORENZO TRUCCO (ASGI); DEL DOTTOR UGO MELCHIONDA (OCSE INTERNATIONAL MIGRATION OUTLOOK); DEL PROFESSOR PAOLO BONETTI (UNIVERSITÀ BICOCCA DI MILANO); DELLA DOTTORESSA CHIARA CARDOLETTI (UNHCR ITALIA); DEL PROFESSOR ALFONSO CELOTTO (UNIVERSITÀ ROMA TRE); DEL PROFESSOR ROBERTO ZACCARIA (PRESIDENTE CIR); DEL PROFESSOR FULVIO VASSALLO PALEOLOGO (GIÀ DOCENTE DIRITTO DI ASILO UNIVERSITÀ DI PALERMO); DI RAPPRESENTANTI DEL TAVOLO ASILO IMMIGRAZIONE, ARCIGAY, FORUM TERZO SETTORE, COLDIRETTI, ANCE, SAP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 591 (DL 20/2023 – INGRESSO LAVORATORI STRANIERI E CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE)

Sottocommissione per i pareri

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,40.

(344) ALFIERI e altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(538) BERRINO e LIRIS. – *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(317) ROMEO e altri. – *Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe*

(533) MENIA e altri. – *Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni*

(548) GASPARRI. – *Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli»*

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato il testo unificato relativo ai provvedimenti in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

– al comma 1, lettera *b*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di rimettere a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di ripartizione del finanziamento di cui al capoverso Art. 2-ter tra i soggetti destinatari ivi indicati.

La Sottocommissione conviene.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 14 marzo scorso e relativi al provvedimento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e relativi al documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

Plenaria

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, stante l'assenza di richieste di intervento, propone di rinviare alla seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 22 marzo, l'avvio della discussione generale sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591 (D-L 20/2023 – INGRESSO LAVORATORI STRANIERI E CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE)

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 591 (d-l 20/2023 – ingresso lavoratori stranieri e contrasto immigrazione irregolare), svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 16 alle ore 18,10

Sospensione: dalle ore 16,30 alle ore 17,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR MAURO RONCO (UNIVERSITÀ DI PADOVA); DI MONSIGNOR PIERPAOLO FENICOLO, DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE MIGRANTES; DI RAPPRESENTANTI DI FSP; SIULP; SIAP; COISP; SILP CGIL; ITALIA CELERE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 591 (DL 20/2023 – INGRESSO LAVORATORI STRANIERI E CONTRASTO IMMIGRAZIONE IRREGOLARE)

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 21 marzo 2023

Plenaria
31^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. – *Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri non ostativi sull'emendamento approvato nella scorsa seduta espressi dalle Commissioni 1^a e 5^a.

Accertata la presenza del numero legale pone separatamente ai voti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nel testo modificato, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, che risultano approvati.

Intervengono quindi in dichiarazione di voto per esprimere, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sul mandato al relatore, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e BERRINO (*FdI*).

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) interviene per ribadire che la Commissione ha perso l'occasione di migliorare il testo con alcune delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo, peraltro recepite in alcuni ordini del giorno presentati dalla stessa maggioranza e accolti dal Governo. Poiché il testo è stato comunque modificato, anche se solo sul piano formale, all'articolo 7, e ciò implica una nuova lettura da parte della Camera, il Senato ben avrebbe potuto introdurre ulteriori modificazioni come peraltro auspicato anche dalla Presidente del Consiglio nazionale forense in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. In particolare, ricorda due proposte di modifica condivise da molti professionisti, come l'estensione della platea degli interlocutori economici soggetti alla disciplina dell'equo compenso, e la questione delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 5 del disegno di legge. Con riferimento a quest'ultimo aspetto sottolinea infatti che l'introduzione di sanzioni per i professionisti iscritti agli ordini rischia di favorire una concorrenza «sproporzionata» nei confronti di professionisti che rendono servizi analoghi non essendo iscritti ad ordini professionali e quindi non essendo vincolati ad alcuna sanzione deontologica.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 182, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE REFERENTE

(377) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti i pareri non ostativi della 1^a e della 5^a Commissione permanente sull'emendamento approvato.

La relatrice senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), alla luce dell'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge (1.100 testo corretto), presenta un emendamento (Tit.1), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, diretto ad adeguare il titolo del disegno di legge alle modifiche approvate.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento Tit.1 che risulta approvato.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole sul disegno di legge, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*)

e Susanna Donatella CAMPIONE (*FdI*), la quale sottolinea che il provvedimento va nella direzione auspicata di rendere sempre più efficace il codice rosso e la normativa a tutela delle donne contro la violenza.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge con le modifiche approvate, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che la senatrice Cucchi aveva proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene brevemente il senatore BERRINO (*FdI*) per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere.

La proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 377**Tit.1**

LA RELATRICE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 21 marzo 2023

Plenaria**20^a Seduta**

Presidenza della Presidente

CRAXI

Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Ferrante e, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, gen. sq. a. Luca Goretti, accompagnato dal gen. b.a. Paolo Cuppone.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Stefania CRAXI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *Web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, gen. sq.a. Luca Goretti, sulle linee programmatiche del suo mandato

Il presidente Stefania CRAXI, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, generale Luca Goretti.

Il generale GORETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori BARCAIUOLO (*FdI*), Enrico BORGHI (*PD-IDP*), PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e MARTON (*M5S*).

Il generale GORETTI risponde ai quesiti posti.

Il presidente Stefania CRAXI ringrazia il generale Goretti e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 17,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), relatore, informa che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Il decreto-legge in esame, composto da 12 articoli, reca un complesso di misure urgenti relative ai flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché misure di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.

L'articolo 1, in particolare, in materia di programmazione dei flussi di ingresso legale, prevede che per il triennio 2023-2025 siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta, mentre il successivo articolo 3 dispone in ordine al riconoscimento di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote, in relazione a precedenti attività di studio o di formazione.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.

L'articolo 5 reca norme in materia di ingresso dei lavoratori del settore agricolo e di contrasto alle agromafie, mentre il successivo articolo 6 reca una misura straordinaria per la gestione dei centri per migranti.

L'articolo 7 elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, mentre l'articolo 8 reca disposizioni penali volte ad inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione irregolare, nonché a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione irregolare.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale, mentre il successivo articolo 10 introduce misure per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri.

Da ultimi, gli articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, una clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Gli aspetti di interesse per la Commissione esteri e difesa si rinven-
gono principalmente in relazione all'articolo 3, per il coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo nella procedura per la verifica circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completi le attività di istruzione e formazione.

Il comma 1 dell'articolo 3, nello specifico, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi). Le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (lettera *b*)); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di ca-

tegoria del settore produttivo interessato, possa rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera *c*)); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (lettera *e*). Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati. Al fine di consentire la verifica che non vi siano elementi ostativi al rilascio del nulla osta, la lettera *c*) già richiamata prevede, con riferimento ai corsi oggetto della medesima lettera, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunichi, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere non ostativo, per la Commissione di merito, che recapisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) illustra uno schema di parere alternativo, di tenore contrario (pubblicato in allegato), rilevando preliminarmente come non poche delle disposizioni in esso contenute non abbiano carattere d'urgenza.

Stigmatizza, quindi, la cancellazione, prevista dall'articolo 7 del provvedimento in titolo, dell'istituto della «protezione speciale», annoverato, peraltro, in numerosi ordinamenti nazionali di Paesi dell'Unione europea e la cui eliminazione costituisce purtroppo un arretramento in tema di tutela dei diritti fondamentali dei migranti.

Aggiunge, infine, che sarebbe stato opportuno mantenere la regolamentazione, risalente al 1998, che includeva l'imprescindibile distinzione tra trafficanti di esseri umani e ONG, che si prodigano per il salvataggio di persone che fuggono da conflitti o da carestie o calamità naturali, le quali rischiano, conseguentemente, di subire lo stesso trattamento sanzionatorio che, invece, dovrebbe essere riservato agli scafisti.

Previa verifica del numero legale, il presidente Stefania CRAXI pone, quindi, in votazione lo schema di parere non ostativo (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

Risulta, pertanto, precluso lo schema di parere a prima firma del senatore Alfieri.

IN SEDE REFERENTE

(344) **ALFIERI e altri.** – *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(538) **BERRINO e LIRIS.** – *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021*

(Esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), relatore, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare due disegni di legge, entrambi d'iniziativa parlamentare e di identico contenuto, recanti la ratifica dell'Emendamento n. 1, sottoscritto dall'Italia e dal Principato di Monaco nel maggio 2021, alla Convenzione generale di sicurezza sociale firmata da entrambi i Paesi nel 1982.

Il PRESIDENTE propone, quindi, preliminarmente, che la Commissione proceda, al fine di valorizzare entrambe le iniziative parlamentari, all'adozione e al successivo esame di un testo unificato, costituito dal contenuto perfettamente identico dei due provvedimenti.

La Commissione conviene.

L'oratore ricorda, quindi, che la Convenzione generale di sicurezza sociale, entrata in vigore nell'ottobre 1985, consente ai cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell'altro Paese di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo Paese, delle disposizioni relative – fra le altre – all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari. Sempre nell'ottobre 1985 è entrato in vigore anche l'Accordo amministrativo complementare, siglato anch'esso nel febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di applicazione della Convenzione ed individuate le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati parte, alla gestione della stessa. Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

Composto di 6 articoli, l'Emendamento in via di ratifica intende modificare la Convenzione vigente allo scopo di disciplinare il telelavoro svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un da-

tore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato, in ragione di quanto espressamente richiesto dall'ordinamento monegasco in materia. Il testo convenzionale vigente, infatti, prevede in via generale – salvo le eccezioni già previste dal paragrafo 2 dell'articolo 4 della Convenzione stessa – il principio dell'applicabilità della legislazione del Paese del luogo di lavoro per i lavoratori cittadini di uno dei due Stati contraenti e occupati nel territorio dell'altro Stato; la proposta emendativa in esame è finalizzata ad apportare una ulteriore eccezione a tale principio generale, includendovi anche l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro o a distanza nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro la cui sede sociale o il cui domicilio sia fissato nel territorio dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale continui a svolgersi nei locali del datore di lavoro stesso (articolo 1). L'emergenza seguita alla diffusione della pandemia da COVID-19 ha reso quanto mai urgente tale modifica, stanti i numerosi lavoratori che, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco.

Gli ulteriori articoli dell'Emendamento dispongono in merito alle verifiche da parte delle autorità competenti del rispetto delle condizioni previste dal testo convenzionale (articolo 2), stabilendo altresì che le nuove norme siano attuate nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, oltre che del diritto internazionale ed europeo per quanto applicabili (articolo 3) e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei Paesi contraenti (articolo 4). Da ultimo, l'Emendamento individua le modalità per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative della nuova disciplina (articolo 5) e i termini per la sua entrata in vigore (articolo 6).

Entrambi i disegni di legge di ratifica non prevedono oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla scorta dell'analisi tecnico-normativa predisposta dal Governo nella scorsa legislatura in concomitanza con la presentazione dell'Atto Senato n. 2485, evidenzia come l'Emendamento in via di ratifica non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

esaminate in particolare le norme di cui all'articolo 3 relative al coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo nella procedura per la verifica circa l'assenza di elementi ostativi al rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completi le attività di istruzione e formazione;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
ALFIERI, Enrico BORGHI, CASINI E DELRIO,
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 591**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591;

l'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la Commissione di merito 1^a affari costituzionali e analogamente le diverse Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra queste la 3^a Commissione affari esteri e difesa, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

occorre poi evidenziare come il decreto legge in conversione affronti una materia – la disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare – che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

venendo al merito del provvedimento, val la pena evidenziare come l'articolo 7 sopprima la disposizione che prevede il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi

di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. del Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998);

conseguentemente, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

quali siano le ragioni di merito e di necessità e urgenza, *ex* articolo 77 della Costituzione, per abrogare tale forma di protezione speciale è davvero difficile da comprendere;

il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;

l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone «irregolari» che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di «prevenzione e contrasto» dell'immigrazione irregolare come recita il Titolo del decreto-legge – finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;

inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla c.d. Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schenghen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal c.d. Codice Visti (regolamento 810/2009);

a quanto detto si aggiunga che il successivo articolo 8, sebbene di non stretta pertinenza della presente Commissione, reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il

trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

ebbene, applicare questa nuova fattispecie di reato a chi «dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato» pone sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro, e rischia di ammettere interpretazioni estensive che potrebbero giungere a punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato»;

al riguardo, giova ricordare ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno – in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;

alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 344, 538**

NT
IL RELATORE

Articolo 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.

Articolo 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Emendamento stesso.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 21 marzo 2023

Plenaria
36^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 16.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (n. COM(2022) 677 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, fornendo agli Stati membri e alle imprese un sostegno adeguato a raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti.

Tale sostegno si concretizza in un quadro normativo armonizzato, volto a sostenere gli investimenti, ridurre i rifiuti e promuovere il riciclaggio di alta qualità, che si applicherà in egual misura in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

La proposta appare necessaria nel contesto attuale in cui la fabbricazione degli imballaggi, necessaria per proteggere e trasportare le merci, rappresenta un'attività economica di grande rilevanza nell'UE, che tuttavia è ostacolata da una frammentazione degli approcci normativi nazionali che differiscono da uno Stato membro all'altro, per esempio in materia di etichettatura, di riciclo e di responsabilità del produttore.

In particolare, uno dei maggiori motivi di urgenza è la preoccupazione ambientale: gli imballaggi sono uno dei principali utilizzatori di ma-

teriali vergini (plastica e carta) e rappresentano il 36 per cento dei rifiuti solidi urbani, e l'aumento dell'uso degli imballaggi, insieme ai bassi tassi di riutilizzo e riciclaggio, ostacolano lo sviluppo di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio.

Un'economia circolare degli imballaggi contribuirà, quindi, a dissociare lo sviluppo economico dall'uso delle risorse naturali, contribuirà a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ad arrestare la perdita di biodiversità, oltre a ridurre la dipendenza strategica dell'economia dell'Unione europea da molti materiali. Potrà creare, inoltre, un maggior numero di posti di lavoro «verdi».

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di funzionamento del mercato interno.

Secondo la Commissione europea, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché gli obiettivi ambientali e i problemi legati agli imballaggi, tra cui gli ostacoli al mercato interno e all'economia circolare, e le crescenti quantità di rifiuti di imballaggio, non potrebbero essere affrontati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli. Le singole iniziative nazionali rischierebbero di frammentare il mercato interno, mentre il mercato degli imballaggi dell'Unione europea si configura per molti aspetti come un unico grande mercato piuttosto che come 27 mercati individuali. Attraverso la definizione di prescrizioni e obiettivi a livello europeo, la transizione verso la produzione e l'uso di imballaggi sostenibili potrebbe avvenire in modo coerente tra tutti gli Stati membri, creando un mercato degli imballaggi efficiente.

Sempre secondo la Commissione europea, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità poiché nel complesso, le misure non andrebbero oltre quanto necessario per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e garantire al contempo la protezione della salute umana e dell'ambiente. Inoltre, la proposta assicurerebbe all'industria e agli Stati membri la necessaria flessibilità, ove opportuno, per implementazioni di innovazione o per adeguarsi a specifiche circostanze locali.

Secondo i dati della Commissione europea, la maggior parte dei portatori di interessi consultati, a livello europeo, ritiene che gli sviluppi tecnologici, economici e sociali giustificherebbero la creazione a livello europeo, di un nuovo quadro normativo per gli imballaggi e concorderebbe sulla necessità di armonizzazione delle norme esistenti.

La proposta è oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE. Di queste, il Parlamento della Lituania ha già concluso l'esame senza rilevare violazioni dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il periodo delle 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà scadrà il 25 aprile 2023, consentendo comunque di proseguire l'esame nell'ambito del dialogo politico.

Il senatore NASTRI (*FdI*), considerata l'importanza del tema, chiede che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni.

Si associano alla richiesta il senatore LOREFICE (*M5S*), la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) e la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), la quale ultima richiama le problematiche sollevate da molte associazioni nazionali ed europee, con riferimento all'orientamento della proposta verso il riuso degli imballaggi anziché verso il loro riciclo e ricorda come sul riciclo l'industria italiana presenti sviluppi molto avanzati e consolidati che è bene sostenere e valorizzare.

Il PRESIDENTE invita, quindi, i Gruppi a far pervenire proposte di audizione entro la giornata di giovedì 23 marzo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, volto alla conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Le disposizioni proposte sono finalizzate a rafforzare gli strumenti per favorire l'immigrazione legale, semplificandone gli aspetti procedurali, potenziare i flussi regolari, intensificare i corridoi umanitari e contrastare le reti criminali degli scafisti.

L'articolo 1 prevede che per il triennio 2023-2025, in deroga alla normativa vigente, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Si prevede un unico strumento normativo che, oltre a definire i criteri generali, stabilisca anche direttamente le quote di ingresso in Italia.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, nonché per gli apolidi, e sugli effetti del medesimo nulla osta.

L'articolo 3, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale svolta nei Paesi di origine, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e finalizzate all'inserimento lavorativo sia in settori produttivi italiani, sia in settori produttivi del Paese d'origine. Il comma 2 del medesimo articolo sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione

in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione stabilendo che il rinnovo dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, non potrà superare la durata di tre anni, estendendo di fatto la massima durata possibile del permesso rinnovato, rispetto ai due anni attualmente previsti.

L'articolo 5, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, che non siano risultati assegnatari di manodopera pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del decreto flussi 2022, la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità, sulla base di quanto sarà previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio. Il comma 2 aggiorna le disposizioni vigenti, che attribuiscono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.

L'articolo 6 reca disposizioni in materia di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri per migranti. Prevede, in particolare, che il prefetto – in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara nonché di documento derivante dalla cessazione dell'esecuzione del contratto – nomini uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa.

L'articolo 7 elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona nei confronti della quale vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (comma 1). Viene conseguentemente introdotta una disciplina transitoria che estende l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale (comma 2). Si dispone, infine, che i permessi già rilasciati sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano rinnovati, per una sola volta e con durata annuale (comma 3).

L'articolo 8 reca disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie del reato di trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato con modalità tali da procurare, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone. A tal fine, l'articolo in commento interviene sul Testo unico sull'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale.

L'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il comma 1 prevede che il termine di sessanta giorni per

i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il ricorrente si trovi all'estero, e non come finora previsto ove abbia la residenza all'estero. Il comma 2 elimina la necessità della convalida del giudice di pace per l'esecuzione con accompagnamento alla frontiera del decreto di espulsione disposta da un'altra autorità giudiziaria.

Il comma 3 dell'articolo 9 sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno. La relazione illustrativa motiva tale soppressione con il contrasto con le norme europee e, segnatamente, con l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, in materia di rimpatri, in quanto – come indicato da ultimo nella raccomandazione 1 e 2 della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 – «l'Italia è tenuta ad assicurare che sia emessa senza inutili ritardi una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di Paese terzo la cui domanda di soggiorno regolare o di protezione internazionale sia stata rigettata» nonché a «garantire che le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di allontanamento impongano un chiaro obbligo di rimpatrio in un Paese terzo».

L'articolo 10 introduce la facoltà, per la realizzazione (costruzione, completamento, adeguamento o ristrutturazione) dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, alle disposizioni del codice degli appalti, ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 12 dispone l'entrata in vigore del presente decreto-legge dall'11 marzo 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni, sul disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Il Relatore evidenzia come il provvedimento in esame abbia la finalità di contribuire alla corretta e tempestiva attuazione della decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Ritiene pertanto opportuno, sulla base delle competenze della Commissione, esprimere un parere favorevole, formulando alcune osservazioni in merito alla necessità di rafforzare la capacità tecnica, amministrativa e finanziaria dei comuni, nonché di migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, di favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, di estendere l'ambito degli interventi da completare assicurandovi il finanziamento da parte del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) e di procedere al relativo riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, al fine di evitare che le regioni debbano attingere alle risorse proprie con grave impatto sugli equilibri dei bilanci regionali.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame dello schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta, eventualmente integrandolo con il parere sui relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame degli atti COM(2022) 540 (Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) e COM(2022) 541 (Trattamento delle acque reflue urbane), svoltesi in Ufficio di Presidenza il 16 marzo 2023, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani mercoledì 22 marzo alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

considerato che il decreto-legge si compone di 58 articoli, suddivisi in tre parti: la Parte I (articoli da 1 a 7) dedicata alla *governance* relativa al PNRR e al PNC, la Parte II (articoli da 8 a 49) dedicata alle disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa e la Parte III (articoli da 50 a 58) che reca le disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune;

tenuto conto delle audizioni svolte dalla 5^a Commissione permanente;

valutato che il provvedimento consente di assicurare una corretta e tempestiva attuazione della decisione del Consiglio UE, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, previsto dal regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di incentivare l'aggregazione delle funzioni dei Comuni per «area vasta» con una soglia dimensionale adeguata, allo scopo di rafforzare le capacità di progettazione e di spesa, mediante la dotazione di personale qualificato o da riqualificare con professionalità specifiche;

in considerazione delle difficoltà dei comuni di piccole dimensioni di disporre della liquidità sufficiente per anticipare i costi delle opere, si valuti l'opportunità di prevedere un sistema di liquidazione entro 30 giorni da parte dello Stato delle fatture di avanzamento lavori, con successivo pagamento al fornitore, e di prevedere un prestito ponte da parte di Cassa depositi e prestiti;

si valutino soluzioni ulteriori per lo snellimento delle procedure e il rafforzamento della capacità dell'amministrazione centrale e periferica di dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR, quali quelle dell'isti-

tuzione di una rete non verticistica che riunisca le professionalità presenti nel settore pubblico, con la partecipazione anche di professionalità private, che possa interagire al contempo con tutte le strutture interessate, da quelle centrali agli enti locali, in vista di una graduale sostituzione del sistema autorizzatorio con un sistema decisionale diffuso e trasparente (sul modello del *blockchain*);

in riferimento all'articolo 3, relativo alla riduzione dei tempi per l'attivazione dei poteri sostitutivi, si valuti l'opportunità di prevedere di tenere conto dei ritardi non imputabili al soggetto attuatore, inerenti al rilascio dei necessari pareri, nulla osta o autorizzazioni da parte di altri soggetti;

in riferimento all'articolo 5, relativo alle semplificazioni di controllo e monitoraggio riferite alle procedure per la gestione finanziaria delle risorse del PNRR, si segnala l'opportunità di rafforzare e migliorare la funzionalità della piattaforma ReGIS, sia sul versante dell'inserimento dei dati da parte dei soggetti attuatori, sia su quello dello del controllo e monitoraggio degli interventi;

in riferimento all'articolo 8, comma 3, che consente agli enti locali in equilibrio di bilancio, di incrementare oltre i limiti previsti e in misura non superiore al 5 per cento, i fondi per la contrattazione integrativa, si valuti l'opportunità di commisurare il predetto aumento al volume dei progetti assegnati e di estendere la capacità assunzionale, finalizzata all'attuazione del PNRR, anche agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale;

in riferimento all'articolo 8, comma 5, che – come suggerito da questa Commissione nelle osservazioni formulate il 16 febbraio 2023 sull'AG 19 di riforma del codice degli appalti – consente agli enti locali di estendere anche ai dirigenti la possibilità di erogare l'incentivo per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113 del codice degli appalti, volto a valorizzare le professionalità interne all'amministrazione, relativamente ai progetti del PNRR, a fronte della scarsità di tecnici sia interni che esterni, si valuti l'opportunità di estenderlo anche ai progetti del PNC e della politica di coesione e ai dirigenti del Servizio sanitario nazionale;

in riferimento agli articoli 14 e 17, si segnala che la costante crescita negli ultimi anni della dimensione dei lotti degli appalti pubblici genera di fatto l'esclusione delle micro e piccole imprese, che rappresentano quasi il 97 per cento di tutte le imprese italiane, dall'83 per cento di questo mercato in ragione dei requisiti di capacità finanziaria;

in riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera c), che prevede la possibilità di esentare «in casi eccezionali» i progetti di interventi statali dalla Valutazione d'impatto ambientale (VIA), si valuti l'opportunità di delineare i limiti di tale eccezionalità;

in riferimento all'articolo 53 del decreto, in materia di interventi a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC), si valuti l'opportunità di estendere l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento, non limitandosi a quelli infrastrutturali e allargando anche a quelli che, pur non avendo ancora pubblicato il

bando di gara, risultino titolari del finanziamento relativo al progetto esecutivo approvato entro il 31 dicembre 2022;

a tale riguardo si evidenzia la necessità di dare attuazione all'articolo 23, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha previsto che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), attraverso il riparto fra le Amministrazioni centrali e quelle territoriali, possano essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate, per coprire parte del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di evitare che le regioni debbano attingere alle risorse proprie con grave impatto sugli equilibri dei bilanci regionali.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 21 marzo 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Freni.

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
53^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Freni.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposta del Governo recante gli elementi di chiarimento sui profili finanziari del provvedimento all'esame, richiesti anche alla luce dei rilievi contenuti nel *dossier* n. 38 del servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE ricorda che tale nota di chiarimento del Governo viene acquisita e resa disponibile alla Commissione.

Il PRESIDENTE, a rettifica delle dichiarazioni di improponibilità rese nella seduta di giovedì 16 marzo, comunica che sono dichiarate proponibili le proposte emendative 24.11, lettera *d*), 26.3, 26.4, 26.6, 28.1, 28.2, 28.3, 31.0.1, 31.0.3, 50.14 e 55.0.1.

Dichiara inoltre improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del regolamento, gli emendamenti 8.33a (*già* 56.0.6 testo 2) e 14.0.5 (testo 2), limitatamente al comma 3.

Segnala poi che sono state presentate le riformulazioni 1.6 (testo 2), 4.17 (testo 2), 6.2 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 7.0.17 (testo 2), 8.6 (testo 2), 8.50 (testo 2), 14.32 (testo 2), 14.0.5 (testo 2), 18.7 (testo 2), 18.0.4 (testo 2), 19.3 (testo 2), 25.2 (testo 2), 31.1 (testo 2), 34.0.1 (testo 2), 41.6 (testo 2), 44.2 (testo 2), 47.13 (testo 2), 47.41 (testo 2), 47.76 (testo 2), 47.130 (testo 2), 49.35 (testo 2), 49.41 (testo 2), 52.2 (testo 2), 53.7 (testo 2), 55.5 (testo 2) e l'ordine del giorno G/564/20/5, pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che, a seguito dell'ufficio di presidenza appena svolto, è stato fissato a domani, mercoledì 22 marzo, ore 18, il termine per la presentazione di eventuali riformulazioni di emendamenti

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relattrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 1, recante misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, che la norma prevede che per la programmazione dei flussi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba effettuare un'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. A tale riguardo, andrebbe confermato che tale ulteriore attività possa essere espletata con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 2, occorre valutare se l'accelerazione delle procedure dirette a consentire l'accesso al lavoro dei cittadini stranieri, che comporta un aggravio per gli uffici preposti, non determini la necessità di ulteriori risorse, anche considerato che il decreto-legge n. 73 del 2022, all'articolo 45, aveva stanziato 12,4 milioni di euro per l'anno 2022 per la medesima finalità.

Inoltre, andrebbe chiarito se l'obbligo di rilasciare comunque il nulla osta, anche in assenza di informazioni dalla questura, e la possibilità di revoca per il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi nei termini previsti non possano determinare un ulteriore aggravio per gli uffici preposti.

Per quanto concerne l'articolo 3, in materia di ingresso e soggiorno al di fuori delle quote, la disposizione consente un numero maggiore di ingressi e di trasformazione dei permessi di studio in permessi di lavoro, anche oltre quanto previsto dalle quote, e ciò appare suscettibile di determinare un aggravio per le amministrazioni interessate.

Al successivo articolo 4 è previsto, invece, l'allungamento dei tempi da 2 a 3 anni per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, che comporterebbe un alleggerimento per gli uffici immigrazione delle questure. Sarebbe pertanto utile chiarire se i maggiori compiti derivanti da quanto previsto dall'articolo 3 possano essere compensati dagli sgravi operati dall'articolo 4.

Per quanto concerne i corsi di formazione nei Paesi di origine la norma, al comma 1, lettera *a*), ne prevede l'integrazione con una parte civico-linguistica: al riguardo, andrebbe chiarito se i corsi attuali già prevedano tale componente civico-linguistica o se debba essere implementata con le risorse previste a legislazione vigente, nel qual caso le disponibilità andrebbero quantificate per comprovarne l'invarianza finanziaria.

Analogamente vale per la promozione della stipula di accordi di collaborazione e di intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi, al fine di effettuare formazione e selezione dei lavoratori direttamente nei

Paesi di origine. Andrebbe infatti confermato se tali attività possano essere espletate con le sole risorse disponibili a legislazione vigente e quindi ad invarianza finanziaria, come asserito dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 5, in tema di ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie, occorre valutare se dalla riformulazione del riconoscimento della qualifica di «Agente» di polizia giudiziaria al contingente di personale inquadrato nella *ex* II area professionale, di cui al comma 2, possano derivare effetti finanziari negativi ancorché indiretti, ad esempio da contenzioso.

L'articolo 6 dispone che il prefetto, in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte delle imprese di gestione dei centri per migranti, nomini uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa. Il compenso dei commissari è determinato nel decreto prefettizio di nomina ed è scalato dalle somme che vengono corrisposte all'impresa per la gestione del centro. Considerato che tale compenso costituisce un onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, andrebbe dimostrata la possibilità di farvi fronte, anche considerato che l'utile d'impresa viene accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito, né soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del «danno per inadempimento».

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 39.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti, anche al fine di acquisire gli approfondimenti necessari da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(317) ROMEO e altri. – Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. – Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. – Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli»

(Parere alla 7^a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Liris, illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, facendo presente che sono state recepite le condizioni *ex* articolo 81 poste all'atto Senato 317 e che in seguito è stata disposta la congiunzione dei disegni di legge n. 533 e 548 ed è stato adottato un nuovo testo unificato.

Per quanto di competenza, relativamente al nuovo testo, osserva che per il concorso nazionale in occasione del «Giorno del ricordo» è stata aggiunta la collaborazione degli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Al riguardo andrebbe confermato che l'ulteriore collaborazione degli AFAM potrà avvenire nell'ambito della somma stanziata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2023.

Relativamente allo stanziamento per promuovere e incentivare i «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli», occorre avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili. Considerato che tale somma andrebbe ripartita con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, occorrerebbe valutare l'opportunità di apporre una clausola di invarianza ovvero prevedere la necessità di emanare il suddetto decreto con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Analogamente occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per il finanziamento della Lega nazionale di Trieste, dell'Unione degli istriani di Trieste e all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) operato a valere sulle risorse di cui alla legge 190/2014 articolo 1, comma 200 (Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione).

Il sottosegretario FRENI, dopo aver ricordato gli elementi di chiarimento già forniti dal Governo in relazione al testo originario, si riserva, sul nuovo testo unificato all'esame, di fornire i necessari elementi richiesti, atteso che risulta attualmente in corso un approfondimento sul nuovo testo all'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti all'esame.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti all'esame, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 16,20.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 564
(al testo del decreto-legge)**

G/564/20/5

BUCALO, IANNONE, LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

premessi che:

La riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i cui parametri sono stati definiti nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, è uno degli obiettivi della Missione 6-Componente 2 del PNRR;

considerato che:

l'Art. 1, commi 422-434 della legge 205/2017, ha istituito un contratto a tempo determinato di 5+5 anni per il personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) che afferiscono al Ministero della Salute;

l'Art. 10 comma 1 del decreto legislativo 200/2022 detta le disposizioni anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS, come definito dalla legge 205/2017;

la Conferenza stato-regioni nella valutazione della Riforma degli IRCCS (Repertorio atti n. 255/CSR del 7 dicembre 2022) ha specificato che la richiesta di assunzioni di personale della ricerca sanitaria deve essere esclusa dalla determinazione del limite di spesa per il personale previsto dall'art 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, convertito con modificazione dalla legge 25 giugno 2019, n.60;

la prima applicazione nel 2020 dell'art. 1, comma 432 della legge 205/2017 ha riguardato personale che già nel 2020 possedeva i requisiti temporali richiesti per la stabilizzazione dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia);

il personale assunto in fase di prima applicazione della legge 205/2017, rimasto attualmente a lavorare in IRCCS e IZS è di circa 1000-1100 unità per un costo totale che si aggira sui 45-50 milioni € l'anno;

l'art. 1 comma 424, della legge 205/2017, ha previsto uno stanziamento pari ad euro 90 milioni annui (a decorrere dal 2021), per la copertura dei contratti del CCNL Comparto Sanità Sezione Ricerca Sanitaria;

considerato inoltre che:

negli IRCCS pubblici e IZS è in atto la fuga del personale di ricerca sanitaria, dimostrata dalla fuoriuscita tra il 2020 e il 2022 di almeno il 30% di assunti in fase di prima applicazione della legge 205/2017;

la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

impegna il Governo ad adottare nel prossimo provvedimento utile:

opportune iniziative volte ad assicurare, d'intesa con le regioni, la valorizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, prevedendo, in particolare, la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 1.

1.6 (testo 2)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MANCA

Al comma 4, lettera b), numero 2, capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «alle sedute della cabina di regia» con le seguenti: «a tutte le sedute della cabina di regia» e le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri aggiuntivi che partecipano alle sedute della cabina di regia.»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti*: «La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizioni sociali per l'erogazione delle risorse, così come previsto dal Protocollo per la partecipazione ed il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. La cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico con le parti sociali maggiormente rappresentative anche sul monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali, transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale; sull'utilizzo delle risorse del PNRR del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e il Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche»;

c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.».

Art. 4.

4.17 (testo 2)

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3.bis.1. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di assicurare l'osservanza del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) del decreto-legge 6 maggio 2021, n.

59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, le regioni possono assumere a tempo indeterminato, con oneri a proprio carico, in deroga all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, il personale dirigenziale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure selettive e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine, il requisito di cinque anni di servizio, anche non continuativi, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023 in relazione alle medesime attività svolte presso le regioni che procedono all'assunzione e presso i suddetti Uffici speciali."».

Conseguentemente la rubrica è sostituita dalla seguente: «Stabilizzazione del personale assegnato alle Unità di missione PNRR e agli Uffici speciali del PNC Sisma».

Art. 6.

6.2 (testo 2)

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «6», aggiungere in fine il seguente periodo: «Con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e finanze da emanarsi entro il 15 aprile 2023, sono disciplinate forme, tempi e modalità di richiesta delle anticipazioni di cui al presente comma.»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 15, comma 4-bis del Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."».

6.0.3 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali e per la gestione dei Fondi correnti PNRR)*

1. All'articolo 15, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere *c*) e *d*), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti."

2. All'articolo 15, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR."

3. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, dopo le parole «si applica anche agli interventi degli enti locali» sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), numero 13), degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati,";

2) al comma 2, dopo le parole: "A tal fine, gli enti locali" sono inserite le seguenti: "e, relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), numero 13), gli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati";

3) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 26, comma 7-*ter* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: 'Per gli interventi degli enti locali' sono inserite le seguenti: 'e territoriali'";

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: "la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" sono inserite le seguenti: "e del Fondo complementare al PNRR (PNC)".».

6.0.7 (testo 2)

MISIANI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Garanzia del Fondo di Garanzia PMI a sostegno degli interventi previsti dal PNRR e garanzia società di cartolarizzazione ex legge n. 130 del 1999 a sostegno degli interventi previsti dal PNRR)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.

2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10 per cento % per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

c) Le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-

lativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 7.

7.0.17 (testo 2)

LIRIS, SIGISMONDI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di consentire la partecipazione alle procedure di gare afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, per i contratti di lavori pubblici, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data, le stazioni appaltanti operanti nei settori di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procedono, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, allo svincolo progressivo della cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del medesimo decreto.».

Art. 8.

8.6 (testo 2)

IRTO, MANCA

All'articolo 8, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire alle Province

con decreto del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 nonché gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.»;

c) *sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR e del PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.».

8.50 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

Al comma 13, dopo le parole: «Commissioni parlamentari,» aggiungere le seguenti: «nonché presso le società e gli enti controllati dalle regioni e dagli enti locali, che svolgono il ruolo di soggetti attuatori del PNRR e del PNC, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.»;

e dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis: Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi e le cariche di vertici presso enti e fondazioni o istituti di rilevanza nazionale, di competenza dell'amministrazione statale o regionale, conferiti dai rispettivi organi costituzionali previo parere favorevole delle com-

petenti Commissioni parlamentari o di quelle dei Consigli o delle Giunte regionali.».

Art. 14.

14.32 (testo 2)

PIROVANO, Claudio BORGHI, DREOSTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), al primo periodo, le parole: "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro";

b) alla lettera b), al primo periodo, le parole: "di importo inferiore a 139.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "di importo inferiore a 215.000 euro"»;

b) *al comma 8, lettera b), dopo le parole: «o alla tutela della salute» aggiungere le seguenti: «, esclusi i casi di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31»;*

c) *dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.

9-ter. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ", nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano."».

14.0.5 (testo 2)

MANCA, FINA

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle domande di accesso ai fondi di cui all'articolo 26, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, riconosce, nel limite complessivo del 90 per cento delle risorse di ciascuno dei Fondi e nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui al citato comma 4, un'anticipazione pari al 90 per cento dell'importo richiesto in favore dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 26.

2. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del medesimo articolo, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) della norma.

3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi e di garantire la continuità dell'attività di erogazione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a norma dell'articolo 14, comma 7, decreto legislativo n.164 del 2000, nei soli casi in cui l'azienda affidataria del servizio sia totalmente partecipata dal Comune, abbia una situazione gestionale in perdita costante in ragione della dimensione della rete e della mancata copertura dei costi sostenuti con la tariffa, l'affidamento della concessione sia scaduto da più di un anno e le procedure di gara predisposte dal Comune siano scadute e risultate deserte, nelle more dell'espletamento dei nuovi bandi di gara per l'affidamento del servizio, è concesso un contributo *una tantum*, per il solo anno 2023, in favore delle suddette aziende di ammontare pari a garantire l'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al presente comma. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 18.

18.7 (testo 2)

LOMBARDO, GELMINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 6-bis inserire il seguente:

"6-bis.1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificati su richiesta della persona cui si riferiscono detti dati o di uno dei componenti della sua famiglia anagrafica o di chi detiene un interesse qualificato all'uso degli stessi"».

18.0.4 (testo 2)

LOMBARDO, PAITA, FREGOLENT, GELMINI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norme in materia di Cyber Resilienza degli elementi digitali previsti nei singoli interventi del PNRR e del PNC)

1. Nel caso in cui un intervento previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse disponibili per l'intervento stesso è destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché dal Piano Nazionale Complementare, ade-

guano ogni atto finalizzato all'attuazione di ciascun intervento a quanto disposto al comma 1.

3. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale svolge attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che contengono almeno un elemento digitale, al fine di facilitare l'efficace attuazione di quanto disposto al comma 1.

4. Al fine di assicurare l'adozione di soluzioni che rispettino gli standard, i principi e le priorità dell'Unione europea in materia di sicurezza cibernetica, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché le centrali di committenza nazionali e locali, nella redazione di atti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, inseriscono criteri di premialità per le proposte o per le offerte, che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza certificate a livello europeo o internazionale».

Art. 19.

19.3 (testo 2)

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FINA

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c) e dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) A decorrere dall'annualità 2023, all'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" sono inserite le parole: "e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale", e le parole: "per i membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, nelle more dell'adozione del" sono sostituite dalle parole "dal";».

Art. 25.

25.2 (testo 2)

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MANCA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 25. – (*Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione*) – 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. "Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo", del PNRR, l'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente:

"Art. 16-bis. – (*Scuola di alta formazione dell'istruzione*) – 1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito, è costituita quale Direzione gene-

rale, la Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina ed indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati *standard* di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

d) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), e di un Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito che indica altresì i criteri per la nomina, con lo scopo di adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di vitto, viaggio ed alloggio."».

Art. 31.

31.1 (testo 2)

DI GIROLAMO, SIRONI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «per l'affidamento,» *inserire le seguenti:* «sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,»;

2) *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il

termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.»;

b) *al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis.», apportare le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a), al sesto periodo, sostituire le parole: «quantificandone i relativi costi» con le seguenti: «ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi»;*

2) *alla lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: «e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato», con le seguenti: «imparzialità, pubblicità e trasparenza.»;*

3) *alla lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.».*

Art. 34.

34.0.1 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime, dell'energia e dei carburanti, sino al 31 dicembre 2024, le Stazioni Appaltanti, con riferimento ai contratti pubblici in corso di affidamento o di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente norma, possono autorizzare l'adeguamento dell'oggetto in fase di esecuzione, anche diminuendo la quantità delle prestazioni richieste, in misura tale da garantire la sostenibilità economica del rapporto e l'esecuzione di servizi efficienti per gli utenti.

2. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,

sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e nell'anno 2022 per le finalità previste dall'articolo 1, comma 816, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020".

3. All'articolo 200, comma 2-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Eventuali risorse residue sugli stanziamenti effettuati per il 1° semestre 2022 dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, non andranno versati all'entrata del bilancio dello Stato e saranno considerate a titolo di minori introiti tariffari per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022".

4. Al fine di garantire la realizzazione ed il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati in tutto o in parte con le risorse di cui al PNRR o PNC, ogni autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.

5. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50 del 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui dell'articolo 26, comma 4 lettera a), del medesimo decreto-legge, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, in deroga alla scadenza pre-

vista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Art. 41.

41.6 (testo 2)

TREVISI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

alla lettera a), sostituire le parole «punto 6-bis)» con le seguenti: «punto 2)»;

dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'allegato II alla parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW";

dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:

«-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis alla parte II è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"d-bis): impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW."»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo la parola: "idrogeno", sono inserite le seguenti: "verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,";

b) alla lettera b), dopo le parole: "infrastrutture connesse", sono inserite le seguenti: ", anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,";

c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: "di cui al numero 1)" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo";

d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale;"

e) alla lettera d), dopo le parole: "fonti rinnovabili", sono inserite le seguenti: "ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione".».

Art. 44.

44.2 (testo 2)

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le risorse per l'assistenza tecnica per il PNRR sono destinate alle Regioni alle Province, nonché agli Enti locali per la realizzazione degli investimenti previsti.

2-ter. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e l'accelerare dell'attuazione degli investimenti pubblici sui territori regionali in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea, per l'attività di supporto e le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati, per la gestione, la valutazione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi, è assegnato un contributo di 60 milioni di euro per l'assistenza tecnica alle Regioni e alle Province autonome, ripartito con deliberazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Le Regioni e le Province autonome, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo tramite affidamento alle proprie Agenzie strumentali, agli Enti del Sistema Regionale, a società partecipate dalla Regione, e per i casi non coperti e residuali, a soggetti esterni.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2-ter, pari a 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.».

Art. 47.**47.13 (testo 2)**

DREOSTO, Claudio BORGHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1:*1) *alla lettera a), numero 2) premettere il seguente:*

«02.1) al primo periodo, dopo le parole: "le aree" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142 lettera h),,»;

2) *dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) All'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse" sono inserite le seguenti: "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse"»;

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di raggiungere gli obiettivi contenuti nel PNRR, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali al 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonché ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purché, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice.».

47.41 (testo 2)

FREGOLENT, LOMBARDO

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», apportare le seguenti modificazioni:*1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfrut-

tamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è sottoposta a valutazioni ambientali, né all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati»;

2) *al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Decorso tale termine, l'attività oggetto della comunicazione di cui al precedente comma 2 può essere avviata.»;

b) *al comma 4, sopprimere le parole:* «nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR,»;

c) *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.».

47.76 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

a) *al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:*

«c-bis) All'articolo 31, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

"In deroga all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il termine entro il quale la Corte dei conti deve esprimere il parere è ridotto alla metà."»;

b) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

«c-bis) All'articolo 31, comma 1, lettera b), le parole: "e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a" sono sostituite con: "effettivamente controllata da";

c-ter) All'articolo 32, comma 3, alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nel rispetto dei limiti e delle modalità deliberati all'interno delle configurazioni di cui al presente Capo"»;

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'accertamento dello scopo mutualistico e del calcolo della prevalenza, le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e le comunità

energetiche dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, costituite in forma cooperativa, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile»;

d) *Al comma 3, lettera c), capoverso «4.», apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «comprende il provvedimento di VIA e»;

2) *dopo il terzo periodo inserire i seguenti:* «Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo.»;

3) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina»;

e) *al comma 10, dopo le parole:* «decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,» *aggiungere le seguenti:* «gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4»;

f) *al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) gli imprenditori ittici di cui di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

47.130 (testo 2)

ROMEO, DREOSTO, Claudio BORGHI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'allegato IV, punto 2, lettera *h*), Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici".

11-*ter*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al comma 1, sono premessi i seguenti:

"01. Ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti solari fotovoltaici flottanti su superfici bagnate ovvero su bacini idrici e invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni su aree pubbliche o demaniali, l'istanza di concessione è pubblicata ai fini della presentazione delle eventuali domande concorrenti. Ove non siano presentate domande concorrenti o qualora selezionato il soggetto aggiudicatario, è rilasciata una concessione provvisoria della durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

02. Il titolare della concessione provvisoria di cui al comma 01 presenta istanza per l'avvio della procedura amministrativa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entro i termini indicati dall'ente concedente. L'ente concedente mantiene libere le aree interessate per i fini di cui all'istanza per la durata della concessione rilasciata, fermi restando inalterati tutti gli altri usi già concessi. Nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, del procedimento di cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o della conferenza di servizi di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono rilasciati tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli di competenza della Soprintendenza e, nel caso di invasi iscritti al registro dighe nazionali, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In caso di esito favorevole, l'autorizzazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 o, il provvedimento unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o, nelle ipotesi di convocazione della conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è trasmesso all'ente concedente ai fini dell'immediata adozione della concessione definitiva. In caso di esito negativo, la comunicazione di concessione preliminare sarà revocata."».

Art. 49.

49.35 (testo 2)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «ramo d'azienda» inserire le seguenti: «o quota dei terreni»; e al secondo periodo, sostituire la parola: «coltivatore» con la seguente: «conduttore».

49.41 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

a) *al comma 3, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis: " L'atto deliberativo di costituzione o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in una comunità di energia rinnovabile costituita in qualsiasi forma giuridica, anche diversa da quella societaria, non è soggetto alla disciplina, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

Art. 52.**52.2 (testo 2)**

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale "Orbetello – area ex Sitoco", di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello – area ex Sitoco" e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» *con le seguenti:* «a valere sui capitoli di bilancio assegnati al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica»;

c) *dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili

ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.».

Art. 53.

53.7 (testo 2)

DAMANTE, SIRONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole:* «risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori» *con le seguenti:* «risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori»;

2) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Dipartimento per le politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.»;

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le risorse assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino approvati i progetti esecutivi o pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono redistribuite in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 alle Regioni originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.»;

c) *dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'arti-

colo 2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).».

Art. 55.

55.5 (testo 2)

SIRONI, CASTELLONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «Agenzia italiana per la gioventù» *con le seguenti:* «Agenzia Nazionale Giovani e Futuro»;

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.»;

c) *al comma 4:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili» *con le seguenti:* «di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili»;

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *con le seguenti:* «ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

d) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto.»;

e) *al comma 5, primo periodo, dopo le parole:* «su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili» *inserire le seguenti:* «e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 21 marzo 2023

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(375) POTENTI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE invita il relatore a formulare la sua proposta in merito a quale tra i disegni di legge abbinati debba essere adottato dalla Commissione come testo base.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) propone di adottare il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei deputati e avente un contenuto più ampio, quale testo-base per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il presidente FAZZONE propone quindi di fissare per martedì 28 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al testo del disegno di legge n. 536.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) annuncia che la sua parte politica non presenterà alcun emendamento al testo del disegno di legge n. 536, sottolineando la necessità di pervenire quanto prima all'istituzione della Commissione d'inchiesta e invitando dunque a rinunciare ad apportare modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, che comporterebbero una terza lettura.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) si associa all'invito della senatrice Di Girolamo, ritenendo che tutti i Gruppi, sia di opposizione che di maggioranza, condividano la necessità di non modificare il provvedimento.

Anche il senatore BASSO (*PD-IDP*), a nome del suo Gruppo, accoglie l'invito della senatrice Di Girolamo.

Il presidente FAZZONE osserva che – nel caso in cui la Commissione convenga sull'opportunità di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti – sarà possibile, una volta pervenuti i prescritti pareri, procedere all'immediata votazione degli articoli e al conferimento del mandato al relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario (n. 29)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il presidente FAZZONE ricorda che lo scorso 15 marzo ha avuto luogo l'audizione informale del commissario straordinario designato e, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dà lettura, in qualità di relatore, di uno schema di parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) dichiara che il suo Gruppo è contrario all'opera in questione e, pertanto, esprimerà un voto contrario sullo schema di parere del relatore.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole della propria parte politica, esprime l'auspicio che la Commissione sia messa nella condizione di monitorare le parti dell'opera che presentano criticità, come la bretella di collegamento tra il casello di Tor de' Cenci e il GRA.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), nel preannunciare, il voto favorevole del proprio Gruppo, ricorda che la sua parte politica ha sempre sostenuto la necessità che i commissari straordinari riferiscano periodicamente al Parlamento sullo stato di avanzamento delle opere.

Il presidente FAZZONE osserva incidentalmente che la necessità di ricorrere alla gestione commissariale per le opere rappresenta un chiaro indice di inadeguatezza della normativa attualmente in vigore.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo la realizzazione dell'opera in questione fondamentale e urgente, fermo restando che, in generale, le procedure di commissariamento dovrebbero avere natura straordinaria. Egli concorda altresì sulla necessità di prevedere che il commissario straordinario riferisca al Parlamento sull'evoluzione dei lavori.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con un'osservazione da lui presentato in qualità di relatore, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE, considerato che le votazioni in Commissione bilancio dovrebbero avere luogo la prossima settimana, invita i colleghi interessati a fargli pervenire proposte di osservazioni da valutare ai fini del loro eventuale inserimento nello schema di parere entro giovedì 23 marzo.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), considerato che una parte consistente delle disposizioni che costituiscono il provvedimento rientra nella competenza della 8^a Commissione, auspica che il parere di quest'ultima sia tenuto in debita considerazione dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 29**

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario (n. 29),

premessi che:

– l'articolo 1, comma 473, della legge n. 197 del 2022 prevede che, al fine di consentire la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale del Lazio, sia nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione e affidamento degli interventi, da realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente;

– il suddetto articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 disciplina una procedura di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si valuti l'opportunità di chiarire, anche apportando le eventuali modifiche legislative necessarie, che il Commissario straordinario può avvalersi, per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante, del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio e che, nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui all'articolo 3 dello schema in esame, l'intervento di cui all'articolo 1 è realizzato dal suddetto Provveditorato.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)**

Martedì 21 marzo 2023

Plenaria

31^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

Interviene il vice ministro delle imprese e del made in Italy Valentini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **POGLIESE (Fdi)** illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, recante specifiche disposizioni che incidono sul settore agricolo e rientrano nell'ambito di competenza della Commissione.

Anticipa che, in generale, il decreto interviene sui flussi di ingresso nel territorio nazionale, per motivi di lavoro, di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o di apolidi) nonché sulla prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare.

Evidenzia, quindi, che di particolare interesse per la Commissione è l'articolo 5 che, al comma 1, riconosce ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo non assegnatari di manodopera la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio.

Il comma 2 aggiorna le disposizioni del decreto-legge n. 22 del 2005 in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale del Mini-

stero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della conseguente attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto funzioni centrali 2019-2021.

Fa menzione, inoltre, dell'articolo 1, il quale prevede, in via transitoria e in deroga alla relativa normativa ordinaria, che le quote massime dei flussi di ingresso di lavoratori siano definite, anziché con decreti annuali, con un decreto triennale relativo agli anni 2023-2025.

Accenna poi all'articolo 2, recante alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Con riferimento all'articolo 3, specifica che il comma 1 reca alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ricorda che esso eleva fino a tre anni la durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi al lavoro dipendente a tempo indeterminato, al lavoro autonomo o al ricongiungimento familiare.

Conclude con l'articolo 6, concernente i casi di grave inadempimento degli obblighi, previsti a carico delle imprese appaltatrici, nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

Il presidente relatore DE CARLO (*Fdl*) ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 8^a Commissione sui disegni di legge in titolo. Osserva, innanzitutto, che il disegno di legge n. 366 affida alla Commissione di inchiesta i medesimi compiti previsti dalla legge n. 100 del 2018, che ha istituito la Commissione sui rifiuti nella XVIII legislatura, mentre il disegno di legge n. 536, già approvato dalla Camera dei

deputati, integra la denominazione e l'ambito di attività della Commissione, al fine di ricomprendervi altri illeciti ambientali e agroalimentari e di precisare meglio talune delle funzioni ad essa attribuite.

Con riferimento al disegno di legge n. 366, segnala che l'articolo 1 istituisce, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Tra i compiti ad essa attribuiti è citata fra l'altro la possibilità di: individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del territorio nazionale e verso Stati esteri; individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi verso destinazioni estere, e, contestualmente, svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta degli Stati destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale; accertare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi; verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti.

Sottolinea che la Commissione, composta da quindici senatori e da quindici deputati, è tenuta a riferire alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

Accenna, infine, ai successivi articoli, che disciplinano le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione.

Passa, quindi, al disegno di legge n. 536, in merito al quale segnala che i compiti della Commissione – composta da diciotto senatori e da diciotto deputati – sono più ampi, in quanto includono anche gli illeciti agroalimentari. Specifica che, per quanto di interesse, oltre alle attività già previste dal disegno di legge n. 336, è attribuita alla Commissione anche la possibilità di indagare sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio «*made in Italy*» contraffatti o alterati; nonché la possibilità di indagare sulle attività illecite legate al

fenomeno delle cosiddette «zoomafie» e verificare la corretta applicazione del titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente DE CARLO (*FdI*), relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sui provvedimenti in titolo.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) dichiara il favore del proprio Gruppo nei riguardi dei provvedimenti in titolo, con cui si intende proseguire l'attività svolta dalla analoga Commissione istituita nella precedente legislatura.

Evidenzia, inoltre, il contributo che la 9^a Commissione potrà offrire alla istituenda Commissione in ordine alle attività di verifica degli illeciti nel settore agroalimentare.

Interviene, quindi, il senatore NAVE (*M5S*) per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo particolarmente significativa l'istituzione della Commissione di inchiesta per la cosiddetta «terra dei fuochi». Esprime peraltro l'auspicio che la Commissione possa avviare presto la propria attività.

La proposta di parere favorevole del Presidente relatore, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è a posta ai voti e approvata dalla Commissione all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che è appena pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati nella seduta del 14 marzo scorso.

Ricorda in proposito che sono stati accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 12 e 29, che è possibile votare nella giornata odierna. Precisa peraltro che l'emendamento 29.100 del relatore è soppressivo dell'articolo 29; pertanto, a norma dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, essendo l'unico emendamento presentato all'articolo, si metterà in votazione il mantenimento dello stesso.

Segnala poi che è necessario attendere il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti approvati e preannuncia che il relatore presenterà una proposta di coordinamento sugli emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

In sede di articolo 1, il vice ministro VALENTINI manifesta un parere favorevole sull'ordine del giorno G/411/1/9, limitatamente al secondo impegno.

Manifesta poi parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Con riferimento agli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, invita i proponenti a ritirarli, per valutare una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore AMIDEI (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

La senatrice NATURALE (*M5S*), accedendo all'invito del Vice ministro, riformula l'ordine del giorno G/411/1/9 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posto ai voti, l'emendamento 01.1 non è approvato.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.3 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/411/6/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.2 e 1.4 sono respinti dalla Commissione.

L'articolo 1 risulta invece approvato dalla Commissione nel testo originario.

In esito a successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

In sede di articolo 12, il vice ministro VALENTINI non accoglie l'ordine del giorno G/411/3/9. Invita poi a ritirare gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6. Il parere invece è contrario sull'emendamento 12.7.

Il relatore AMIDEI (*FdI*) si associa a quanto espresso dal Vice ministro.

Il presidente DE CARLO (*FdI*) e il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 12.1 e 12.2, trasformandoli nell'ordine del giorno G/411/7/9, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal vice ministro VALENTINI.

La senatrice NATURALE (*M5S*) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 12.3, che amplia la nozione di prodotti alimentari rispetto a quella prevista dal disegno di legge, introducendo un correttivo utile all'intera disposizione, anche rispetto alle proposte 12.1 e 12.2.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.3 e 12.4 (identico all'emendamento 12.5).

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 12.6.

Posto ai voti, l'emendamento 12.7 non è approvato.

La Commissione approva invece l'articolo 12 nel testo originario.

In sede di articolo 29, il vice ministro VALENTINI manifesta un avviso favorevole all'emendamento 29.100 del relatore e contrario sulle proposte 29.0.1 e 29.0.2.

Il relatore AMIDEI (*FdI*) si esprime in senso conforme al Vice ministro.

Poiché l'emendamento 29.100, di tenore soppressivo, risulta l'unico presentato all'articolo 29, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Regolamento, viene posto ai voti il mantenimento dell'articolo 29.

La Commissione non approva, con conseguente soppressione dell'articolo 29.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 29.0.1 e 29.0.2 sono respinti dalla Commissione.

Il presidente DE CARLO ricorda che l'emendamento approvato verrà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che domani 22 marzo, alle 18, scade il termine per le proposte di audizione, che potrebbero iniziare a partire da martedì 28, alle ore 13.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 411

G/411/1/9 (testo 2)

NATURALE, Sabrina LICHERI, NAVE

La 9^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (A.S. 411),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame, modificando l'articolo 14 del Codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea;

considerato che:

nella sezione relativa alle misure contro la pirateria del Codice della proprietà industriale, oltre alle contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, sono normate le pratiche di *Italian Sounding*, intese come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti;

l'Italian Sounding riguarda quasi sempre alimenti etichettati ingannevolmente con diciture, simboli o immagini che richiamano valori legati al contesto paesaggistico e culturale italiano, ingenerando nei consumatori l'equivoco che l'intera filiera si sviluppi nel nostro Paese, e che le materie prime agricole utilizzate nel processo produttivo abbiano origine in Italia. Questa pratica ingannevole è diffusissima all'estero, in quanto non sempre il consumatore straniero riesce a distinguere un vero prodotto italiano da uno che «suona» italiano. Tale fenomeno, tuttavia, si sta espandendo anche a livello interno, con preoccupanti riverberi per la filiera del *Made in Italy*;

a subire maggiormente le conseguenze dell'imitazione sono i prodotti ad indicazione geografica (DOP e IGP), ovvero le eccellenze italiane più richieste dai consumatori;

valutato che:

sebbene l'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'articolo 144 del decreto

legislativo n. 30 del 2005 anche le pratiche di *Italian Sounding*, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'articolo 4, commi 49 e 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale;

l'interpretazione restrittiva seguita dai giudici e basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale evidenzia la necessità di una integrazione della disposizione in materia di *Italian Sounding* assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a l'Aja, a Londra e ratificato dall'Italia con la legge 4 luglio 1967, n. 676;

in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita;

a tal fine, per effettiva origine si deve intendere il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale,

impegna il Governo:

ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a rafforzare le misure di contrasto alle condotte di falsa evocazione dell'origine.

G/411/6/9 (già em. 1.3)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30».

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui all'emendamento 1.3.

G/411/7/9 (già em. 12.1 e 12.2)

ZEDDA, DE CARLO, POGIESE, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI, BERGESIO,
BIZZOTTO, CANTALAMESSA

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 411 recante «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare seguito ai contenuti di cui agli emendamenti 12.1 e 12.2.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 21 marzo 2023

Plenaria
50^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) Maria Cristina CANTÙ e altri. – Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il presidente ZAFFINI informa la Commissione circa la presentazione dei subemendamenti riferiti alla proposta 1.100 del relatore (pubblicati in allegato). Comunica inoltre che è stato ritirato l'emendamento 1.3, trasformato nell'ordine del giorno G/383/2/10 (pubblicato in allegato), e che la 5^a Commissione ha richiesto la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in discussione.

Consente successivamente al senatore MAZZELLA (M5S) di presentare l'ordine del giorno G/383/3/10 (pubblicato in allegato).

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per l'illustrazione dell'emendamento 4.0.1 e dell'ordine del giorno G/383/1/10, presentati in relazione alla necessità di garantire un'adeguata copertura assicurativa con-

tro infortuni su lavoro e malattie professionali a numerose categorie che ne sono attualmente prive, benché impiegate in mansioni che spesso presentano numerosi rischi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9) DE CRISTOFARO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

(Doc. XXII, n. 5) Susanna Lina Giulia CAMUSSO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 6) LOMBARDO e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

(Doc. XXII, n. 11) Barbara FLORIDIA e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione di lavoro in Italia, lo sfruttamento e la sicurezza nei luoghi di lavoro

(Seguito della discussione congiunta dei *Doc. XXII*, nn. 9, 5 e 6, congiunzione con la discussione del *Doc. XXII*, n. 11 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il relatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra il *Doc. XXII*, n. 11, volto, al pari dei documenti già in discussione congiunta, all'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza del lavoro in Italia.

Ricapitola quindi le disposizioni in materia di istituzione e composizione, costituzione dell'ufficio di presidenza, adozione del regolamento interno, regime di pubblicità delle sedute, personale, locali e strumenti operativi, mettendone in luce le analogie con i *Doc. XXII*, n. 5, n. 6 e n. 9.

L'articolo 3 delinea i compiti della Commissione, mentre le disposizioni successive disciplinano i poteri e i limiti della Commissione, le modalità di acquisizione di atti e documenti e il regime di segretezza degli stessi; l'obbligo generale del segreto sugli atti d'inchiesta per i commissari, il personale addetto e gli altri collaboratori o gli altri soggetti che partecipino o vengano a conoscenza di tali atti.

L'articolo 8 concerne la disciplina delle spese di funzionamento.

In considerazione dell'affinità dei contenuti, propone l'abbinamento ai *Doc. XXII*, n. 5, n. 6 e n. 9, già in discussione congiunta, ferme restando le fasi già svolte della relativa trattazione.

La Commissione conviene.

Il presidente ZAFFINI ricorda che si è in attesa del rispettivo parere delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti approvati riferiti al testo base (*Doc. XXII, n. 9*).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANCINI (*FdI*) si sofferma in primo luogo sull'articolo 1 del decreto-legge n. 20, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle quote massime degli ingressi nel territorio nazionale di lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidei, per gli anni 2023-2025. In particolare, la formulazione di tale decreto deve tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro, effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro e sugli effetti del medesimo nulla osta.

Il comma 1 dell'articolo 3 modifica la disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine. Il successivo comma 2 sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi.

L'elevamento della durata massima di validità dei singoli rinnovi dei permessi di soggiorno relativi a lavoro dipendente a tempo indeterminato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare è oggetto dell'articolo 4.

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede un beneficio di priorità nell'assegnazione per i datori di lavoro che abbiano già presentato regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli nell'ambito delle quote di ingresso stabilite dal D.P.C.M. 29 dicembre 2022.

Il successivo comma 2 concerne il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, definendo l'aggiornamento del riconoscimento delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 concernono i casi di grave inadempimento degli obblighi a carico delle imprese appaltatrici nell'ambito dell'esecuzione di contratti di fornitura relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di assistenza o accoglienza per stranieri e dei centri per la permanenza precedente i rimpatri.

L'articolo 7 prevede la soppressione di una fattispecie di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.

Inoltre, la lettera *a*) dell'articolo 8, comma 1, eleva le sanzioni penali per i soggetti che, in violazione della normativa in materia di immigrazione, promuovano, dirigano, organizzino, finanzino o effettuino il trasporto di stranieri al fine dell'ingresso illegale nel territorio di uno Stato ovvero compiano altri atti diretti al medesimo fine e la successiva lettera *b*) inserisce nell'ordinamento la figura del delitto di morte o lesioni, gravi o gravissime, derivanti dalle medesime attività illegali.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle controversie giurisdizionali in materia di protezione internazionale o speciale, convalida dei provvedimenti di espulsione e allontanamento volontario dal territorio italiano.

Infine, l'articolo 10 reca alcune norme procedurali per la realizzazione di nuovi centri per la permanenza precedente i rimpatri e l'articolo 11 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) ritiene che il provvedimento in esame riproponga l'impostazione alla base della legge n. 189 del 2002, la quale, sostanzialmente inefficace rispetto agli obiettivi, ha posto le condizioni che hanno reso necessario il ricorso a reiterati provvedimenti di sanatoria. Un'ulteriore carenza del decreto-legge n. 20 è la mancanza di misure distinte e specifiche relativamente ai casi degli immigrati per motivi economici e dei profughi.

La finalità di introdurre misure di semplificazione è inoltre alla base della scelta di attribuire i compiti di verifica sul rispetto dei contratti e sulle condizioni di lavoro a diverse categorie di professionisti, sottraendo la medesima competenza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro e determinando così il rischio di una seria indeterminatezza normativa. Contraddittorio rispetto all'obiettivo di apportare semplificazioni è la previsione della verifica da parte del datore di lavoro, presso i centri per l'impiego, della disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale quale preconditione per l'assunzione di lavoratori stranieri. Tale disposizione non tiene inoltre conto della reale necessità del sistema delle imprese di impiegare lavoratori stranieri.

La previsione di premialità riferite agli Stati che promuovono campagne di informazione sui pericoli insiti nei traffici migratori irregolari appare inoltre inadeguata in relazione alle motivazioni di molte persone nella condizione di dover lasciare i rispettivi Paesi. Inoltre, suscitano dubbi le misure di potenziamento del sistema dei centri per la permanenza precedente i rimpatri, in deroga a disposizioni di legge e in assenza di nuove risorse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 383

G/383/2/10 (già em. 1.3)

RONZULLI, ROSSO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2»,

premessi che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro *una tantum* per chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente che tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 abbia contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica; tale ristoro non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177;

l'articolo 2 del disegno di legge riguarda i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno *una tantum*, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito;

in base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023;

un trattamento diversificato tra le suddette categorie di soggetti e tutti gli altri professionisti sanitari deceduti, oltre a presentare profili formali di illegittimità costituzionale, comporterebbe un'iniquità sostanziale che sarebbe percepita dalla società civile come profondamente lesiva dei diritti di persone già gravemente colpite dalla pandemia con la perdita dei propri congiunti,

impegna il governo:

a valutare la possibilità di estendere le misure di sostegno previste dal disegno di legge per i familiari dei medici deceduti, anche ai familiari di tutti i professionisti sanitari deceduti per COVID-19.

G/383/3/10

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2»;

premesso che

l'articolo 1 stabilisce che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, riportando lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro;

l'articolo 2, prevede, altresì, che qualora a causa di patologie causate da infezione da SARS-CoV-2 sia derivata la morte dei soggetti di cui all'articolo 1, in sostituzione dell'indennizzo è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro;

considerato che

l'epidemia da COVID-19 ha messo a dura prova ogni ambito della nostra società, dalle istituzioni al privato cittadino. Le categorie esposte all'emergenza oltre a quella dei medici sono state anche quelle di tutti gli esercenti le professioni sanitarie che hanno retto l'urto della pandemia lavorando in prima linea e sono stati sottoposti a un elevato rischio di contrarre il virus SARS-CoV-2;

impegna il Governo

ad ampliare la platea dei beneficiari del giusto ristoro a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, che non abbiano già avuto un beneficio economico, che lavorano non in regime di rapporto di lavoro dipendente e

che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2, nonché l'erogazione dell'assegno una tantum in favore dei familiari degli stessi professionisti deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

Art. 1.

1.100/1

RONZULLI, ROSSO

All'emendamento 1.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente», al comma 1, sostituire la parola: «medica», con la seguente: «sanitaria»;*

b) *al capoverso «Conseguentemente»:*

1) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sostituire la parola: "medici" con le seguenti: "professionisti sanitari"»;*

2) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 2, nella rubrica, sostituire la parola: "medici" con le seguenti: "professionisti sanitari"»;

3) *dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) all'articolo 3:

1) al comma 1, sostituire le parole: "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione ENPAM, di seguito denominato 'ENPAM'" con le seguenti: "dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza";

2) al comma 2, sostituire le parole: "all'ENPAM" con le seguenti: "ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza" e le parole: "50 milioni di euro", con le seguenti: "90 milioni di euro"»;

4) *sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) all'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: "all'ENPAM, che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge" con le seguenti: "ai rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza, che procedono, sulla base dell'avvenuta certificazione dello stato di invalidità rilasciata da parte dell'INPS, alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certificano la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvedono a erogarlo all'interessato ai sensi della presente legge"»;

5) alla lettera h), capoverso «2.», sostituire le parole: «dell'ENPAM» con le seguenti: «dei rispettivi Enti nazionali di previdenza e di assistenza»;

6) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«h-bis) all'articolo 5, sostituire le parole: "50 milioni di euro", con le seguenti: "90 milioni di euro";

h-ter) nella rubrica del disegno di legge, sostituire la parola: "medici" con le seguenti: "professionisti sanitari".».

1.100/2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

All'emendamento 1.100 del Relatore, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «professione medica» inserire la seguente: «, sanitaria»;

b) al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: «50 milioni di euro, l'ENPAM» con le seguenti: «100 milioni di euro, l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

2) sostituire le parole: «l'ENPAM provvede» con le seguenti: «l'ENPAM e gli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie provvedono».

Conseguentemente:

a) nella Rubrica dopo le parole: «dei medici» inserire le seguenti: «e dei sanitari»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, inserire, infine, le seguenti parole: «e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza delle professioni sanitarie»;

2) al comma 2, dopo la parola: «all'ENPAM» inserire le seguenti: «e agli enti di cui al comma 1»;

3) al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 5, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

1.100/3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, CASTELLONE

Al comma 1, dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: «31 luglio 2021» con le seguenti: «31 marzo 2022».

1.100/4

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Alla lettera d) dell'emendamento 1.100 del Relatore, sostituire le parole: «figli maggiorenni inabili al lavoro» con le seguenti: «figli maggiorenni».
